Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Alla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (già Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore– Ufficio V)
Dott.ssa Maria Giovanna ZILLI
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

OGGETTO: Trasmissione schema di decreto ministeriale di identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 s.m.i.

Adunanza del 23 luglio 2025

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (già Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore – Ufficio V) Prot. n. 7775 del 19/6/2025 con cui è stato trasmesso lo schema di decreto ministeriale di identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 s.m.i.;

Considerato che nello schema di decreto così trasmesso si propongono modifiche al D.M. 22 luglio 2022, n. 919, avente ad oggetto (art. 1) l'identificazione dei "programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni";

Considerato che il medesimo D.M. n. 919/2022 verrebbe, tra l'altro, a identificare, all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, sia nella versione oggi vigente che nella possibile nuova formulazione, i programmi di ricerca di durata almeno biennale i cui vincitori possono essere

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

destinatari di chiamata per la stipula di un contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Considerato, in particolare, che i programmi di ricerca così richiamati sono: a) le borse Marie Sklodowska Curie Actions di durata almeno biennale, non comprese nell'elenco di cui al comma 2 del D.M. n. 919 del 22 luglio 2022 e rientranti nelle tipologie "Postdoctoral fellowships"; b) i programmi di durata almeno biennale "Postdoctoral Fellowships" della European Molecular Biology Organization e i programmi "Long-Term Fellowships (LTF)" e "Cross-Disciplinary Fellowships (CDF)" dello Human Frontier Science Program Organization (HFSPO);

Premesso che i programmi di ricerca in questione prevedono l'obbligo per l'istituzione che riceve i finanziamenti di assumere il vincitore per l'intero periodo della borsa di studio;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

- l'istituto della chiamata diretta, previsto testualmente dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, non può considerarsi utilizzabile ai fini della copertura di posizioni di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, dal momento che tali ultime posizioni, diversamente da altre posizioni accademiche pur a tempo determinato, non sono idonee a costituire un rapporto assimilabile ai ruoli di "professore ordinario", "professore associato" e "ricercatore" (comunque denominato) come contemplati dall'art. 1, comma 9, cit.;

- pertanto, il comma 3 dell'art. 3 e l'art. 4 del D.M. n. 919/2022, così come riformulati nella proposta sottoposta al parere di questo Consesso, devono essere espunti dallo schema di decreto succitato;

- d'altra parte, per i programmi di ricerca menzionati in tali ultime disposizioni, così come per tutte le fattispecie di progetti che prevedano valutazioni effettuate da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, che finanzino attività di ricerca a seguito di procedure competitive, e che prevedano altresì l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato, le Università dovrebbero poter procedere, a seconda delle specificità del caso, con la stipula diretta per la durata del programma vinto dei contratti di cui agli artt. 22, 22 bis o 22 ter della legge n. 240/2010;

- tale conclusione sembrerebbe confortata sia dall'espresso tenore della disposizione in materia di "Incarichi di ricerca" (art. 22 ter), laddove prevede (comma 4) che vi possa essere un conferimento diretto, sia dalla disciplina degli "Incarichi post-doc" (art. 22 bis), nella parte in cui (comma 2) si fa esplicitamente riferimento a una deroga per la durata complessiva dei rapporti instaurati "al fine

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA)" (con un implicito rinvio proprio all'utilizzo di tali "Incarichi" per la contrattualizzazione di vincitori di programmi Marie Sklodowska-Curie MSCA);

- dunque, in definitiva, ove ritenuto necessario, Codesto Ministero potrebbe proporre ogni opportuno intervento normativo volto a chiarire che gli Atenei possono utilizzare, per le suddette finalità, le figure contrattuali di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter da ultimo ricordati.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Dott. Michele Moretta)	(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.